

Bonus investimenti. Il trasferimento della struttura produttiva all'interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell'agevolazione

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all'interno dei territori agevolati, con la medesima intensità di aiuto, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato *Bonus investimenti*. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell'articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione). Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020](#), con oggetto: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all'interno dei territori agevolati con la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»